

GUIDA

ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

per

Medico Convenzionato

Con estensione ad attività NON invasive o chirurgiche

Garanzie di colpa grave e colpa lieve

con tutela legale e servizio

Aggiornamento del 01/03/2020



Un nostro consulente è SEMPRE pronto ad assisterla direttamente nel suo studio: sia nella fase di preventivazione, durante la fase di richiesta della polizza, in corso di contratto, sia nell'eventualità che accada un sinistro grazie al servizio **CHIAMAMI**



Prenotazione appuntamento per consulenza telefonica: premere **QUI**
o dal sito www.convenzioneSNAMI.it

email: info@convenzioneSNAMI.it

fax 06 233209961



06 21119861

WhatsApp

Gentile dottoressa, gentile dottore

Le presentiamo una sintesi della soluzione assicurativa per la Responsabilità Civile e Tutela Legale messa a punto per gli iscritti allo SNAMI con UNIPOLSAI

L'offerta assicurativa UNIPOLSAI è rivolta a favore dei Medici di medicina generale iscritti allo SNAMI limitatamente alle seguenti categorie :

- Medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN,
- Medici penitenziari, medici fiscali INPS;
- Medici di continuità assistenziale;
- Medici di emergenza sanitaria territoriale;
- Medici di medicina dei servizi;
- Medici Pediatri;
- Medici abilitati, medici che frequentano il corso di Medicina Generale, medici specializzandi (limitatamente ad alcune specializzazioni)

E' anche possibile assicurare, nella stessa polizza, l'eventuale attività specialistica libero professionale secondaria a quella di medico convenzionato a condizione che da questa non derivi un reddito superiore al 50% del reddito professionale derivante dall'attività di medico convenzionato.

E' possibile includere tutte le specializzazioni ad esclusione di:

- chirurgia in genere,
- ginecologia e ostetricia,
- anestesia e rianimazione,
- medicina e chirurgia plastica ed estetica,
- odontoiatria con e senza implantologia, dermatologia,
- endocrinologia,
- ortopedia,
- medicina interna e pronto soccorso
- tutte le specializzazioni che prevedano l'effettuazione di atti invasivi, diagnostici, terapeutici così come definiti nel glossario di Polizza

per le quali sarà necessario stipulare una diversa, apposita copertura assicurativa.

La polizza oltre alla responsabilità civile Verso Terzi (R.C.T.)e professionale per l'attività medica prevede anche la tutela per :

- a) Assicurazione di responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O) , compreso il danno biologico;
- b) Assicurazione di responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I);
- c) L'Assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222
- d) Responsabilità civile personale dei dipendenti
- e) Errato trattamento dei dati personali per la responsabilità civile derivante all'Assicurato
 - a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento dati;
 - b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei dati, interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
 - c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile della protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- f) CONDUZIONE E PROPRIETA' DEI LOCALI
- g) Impiego i apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici
- h) Uso di apparecchiature in genere anche elettriche
- i) l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- j) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti o collaboratori in genere nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge N.30 del 14/2/2003 (cosiddetta Legge Biagi) e successive modifiche ed integrazioni.
- k) gli interventi -anche chirurgici- di pronto soccorso prestati in virtù dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- l) l'impiego di sonde e/o cateteri per l'effettuazione di diagnosi e terapie
- m) la rivalsa esercitata dalla Azienda Sanitaria e/o struttura Medico/ospedaliera nonché da parte dei loro Assicuratori per Danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti;
- n) l'attività di libero docente in formazione ECM nonché di titolare di cattedra universitaria;
- o) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza nonché dai sostituti di cui agli Accordi Collettivi Nazionali e smi, come disciplinato alla lettera dell'art. 1.1, di questo settore assicurativo.

E' possibile inoltre includere, qualora venga pagato il relativo sovrappremio:

CP 13 Attività Medico legale e/o Medico competente - perizie - consulenze - certificazioni (garanzia Perdite patrimoniali)

L'attività medica comporta errori che si manifestano principalmente come danni sulle persone, con complicazioni che riguardano il danno alla salute fino ad arrivare a comportare la morte del paziente.

Per questo nell'oggetto dell'assicurazione si fa riferimento ai "danni materiali e diretti" derivanti dall'attività del medico. Ma non è sempre così. Non è così nel caso ad esempio dell'attività medico legale o di quella di perizie o consulenza, dove l'errore di quanto si è fatto o l'omissione nel non farlo ha ripercussioni di natura patrimoniale e non materiale. Per questo in questa polizza è possibile includere anche i **danni di natura patrimoniale** con un massimale di 150.000,00€. Con polizza a parte è possibile poi assicurarsi per questo genere di copertura **SENZA ALCUNA LIMITAZIONE** nel limite del massimale prescelto.

CP 14 Attività di vaccinazione

L'attività di vaccinazione è **SEMPRE** inclusa se effettuata nei soggetti di età superiore a 16 anni. E' possibile, qualora richiesto, includere anche la responsabilità per le vaccinazioni su soggetti di età inferiore a 16 anni.

CP 36 Attività libero professionale con introiti compresi nel 20% dell'importo delle retribuzioni annue percepite dal S.S.N

E' l'estensione che consente di comprendere la garanzia per la responsabilità contrattuale derivante dall'attività specialistica resa in libera professione come attività secondaria rispetto a quella di medico convenzionato purchè non ne derivi un fatturato superiore al 20% di quello dell'attività principale. L'estensione non è applicabile quando la libera professione svolta dall'Assicurato sia relativa alle seguenti specializzazioni chirurgia in genere, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, medicina interna e pronto soccorso e tutte le specializzazioni che prevedano l'effettuazione di atti invasivi, diagnostici, terapeutici così come definiti nel glossario di Polizza.

CP 37 Attività libero professionale con introiti compresi tra il 20% e il 50% dell'importo delle retribuzioni annue percepite dal S.S.N

E' l'estensione che consente di comprendere la garanzia per la responsabilità contrattuale derivante dall'attività specialistica resa in libera professione come attività secondaria rispetto a quella di medico convenzionato purchè non ne derivi un fatturato superiore al 20% ma inferiore al 50% di quello dell'attività principale. L'estensione non è applicabile quando la libera professione svolta dall'Assicurato sia relativa alle seguenti specializzazioni chirurgia in genere, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, medicina interna e pronto soccorso e tutte le specializzazioni che prevedano l'effettuazione di atti invasivi, diagnostici, terapeutici così come definiti nel glossario di Polizza.

CP 38 Doppia titolarità d'incarico (acquistabile solo dalla categoria medica dei medici di continuità assistenziale e dei medici di medicina dei servizi)

CP 40 Responsabilità civile personale dei sostituti

a tutela dell'assicurato per la responsabilità che può derivargli dall'attività svolta da eventuali sostituti

Riguardando l'assicurazione di una attività libero professionale Le ricordiamo che la responsabilità non è più limitata, come nel caso di colpa grave in rivalsa alle pretese dell'Ente o della Corte dei Conti, a 3 volte il reddito professionale maggiore tra quelli percepiti nell'anno in cui si è verificato l'evento, l'anno precedente ed il successivo, ma per l'intero ammontare di quanto eventualmente concordato in sede giudiziaria od extra giudiziaria. Per questo motivo è opportuno verificare la possibilità di assicurarsi per massimali maggiori di quello normalmente prescelto di € 1.250.000,00.

Per maggiori informazioni invitiamo a vedere il nostro sito tematico www.lexdesk.it dove, nell'apposita area riservata alla legge Gelli, dove è possibile scaricare sia il testo della legge che una breve GUIDA predisposta per l'uso da parte dei professionisti sanitari.

Le ricordiamo che per il dettaglio delle condizioni contrattuali deve far riferimento alle condizioni di polizza ed al relativo fascicolo informativo predisposto dalla Compagnia.

Massimo Rivero

Responsabile della Convenzione

LA POLIZZA IN SINTESI

Retroattività	10 anni come previsto dalla normativa della Legge Gelli per l'attività di medico convenzionato. 3 anni più eventuali periodi assicurati con polizza in sostituzione, per la responsabilità in attività specialistiche.
Postuma	10 anni a richiesta, come previsto dalla normativa della Legge Gelli
Conciliazione Obbligatoria	Compresa, come previsto dalla normativa della Legge Gelli
Inoculazione vaccini	Compresa per persone di età maggiore di 16 anni. E' possibile estendere a persone di età inferiore di 16 anni
Chirurgia ambulatoriale	Compresa
Conduzione/proprietà dei locali	Compresa
EMERGENZA sanitaria Territoriale	Compresa
Continuità assistenziale	Compresa
Responsabilità come tutor	Compresa
Prestazioni mini-invasive	Comprese
Spese Legali	La Compagnia assume, a nome dell'Assicurato, fino ad esaurimento del grado di giudizio eventualmente in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle spese di giustizia penale. E' inoltre inclusa: Difesa penale colposa: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Il legale scelto dall'Assicurato si affiancherà a quello eventualmente incaricato dalla Compagnia che assicura la responsabilità civile professionale. Rapporti di lavoro: sostenere le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente, alla collaborazione con strutture private o a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale. A parziale deroga dell'Art. 2.2 "Esclusioni" lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR); Locali ad uso ufficio/studio: le controversie relative al contratto di locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività Inadempienze contrattuali: le controversie per inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00
Durata	Annuale SENZA tacito rinnovo ma con proroga automatica di 30 giorni
Medici abilitati	Particolari condizioni per i medici abilitati ed iscritti allo SNAMI
Specializzandi	Particolari condizioni per i medici specializzandi iscritti allo SNAMI
Massimali RCT Previsti	1.250.000,00€ 1.750.000,00€ 2.750.000,00€
Massimali Tutela Legale	A scelta con massimali di €12.000,00€ o €20.000,00€
FRANCHIGIE	Fissa di € 250,00 solo per danni a cose per la garanzia principale di Responsabilità Civile per l'attività di medico convenzionato. Alcune garanzie aggiuntive possono avere limitazioni di massimali o franchigie diverse.
Servizio LEXDESK	E' compreso il servizio Lexdesk di consulenza telefonica su prenotazione per questioni assicurative e di gestione sinistri svolta anche in orario non tipicamente lavorativo (Lunedì -Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00- 21:00 - venerdì e sabato 9:00- 13:00

Alcuni esempi di PREMIO

RCT	1.250.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.750.000,00
Tutela legale	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
Medico Convenzionato - pediatra - emergenza sanitaria - continuità assistenziale	338,80	388,80	383,80	453,80
attività libero professionale <20%	+48,00	+48,00	+57,00	+72,00
attività libero professionale >20% e <50%	+225,00	+225,00	+270,00	+340,00
Medico abilitato/giovane medico	295,80	338,80	326,80	392,80



Il servizio Le consente di concordare un appuntamento telefonico, nell'orario a Lei più comodo ed anche in orari non considerati normalmente "lavorativi", per la gestione del suo contratto assicurativo.

Avrà così a disposizione un momento espressamente dedicato in cui poter approfondire qualsiasi esigenza assicurativa legata alla sua specifica attività svolta, alla relativa soluzione contrattuale, od anche semplicemente per compilare "insieme" la documentazione per la richiesta del contratto senza perdite di tempo nella compilazione di moduli on line.

Il servizio è inoltre operante per informazioni di questioni che potrebbero diventare in seguito "denuncia di sinistro" rilevanti ai fini del contratto assicurativo.

In questo specifico ambito si configura come "un pronto soccorso legale" a cui chiedere informazioni per eventi occorsi per i quali si ha necessità di avere indicazioni su come comportarsi. E' anche una "cabina di regia" per la gestione delle pratiche tra le varie compagnie che assicurano, a vario titolo, responsabilità civile e tutela legale. Per maggiori dettagli visitare il sito www.lexdesk.it

CHIAMAMI

Prenotazione appuntamento per consulenza telefonica: premere **QUI** o dal sito www.convenzioneSNAMI.it



email: info@convenzioneSNAMI.it

pec: info@pec.convenzioneSNAMI.it

fax 06 233209961



06 21119861

WhatsApp

COME RICHIEDERE IL CONTRATTO

Richiedere la polizza è semplice e veloce. Ecco cosa dovrà fare per usufruire quanto prima delle speciali condizioni concordate:

La documentazione da consultare

LEXPERTA è attenta al rispetto della normativa vigente sia per quanto riguarda le soluzioni assicurative dei propri clienti, sia per quanto riguarda la propria attività.

Per questo troverà nell'apposita area riservata alla polizza sul sito www.convenzioneSNAMI.it riportata TUTTA la documentazione che la normativa riguardante il settore assicurativo prevede. In particolare:

- Documentazione precontrattuale
- Informativa sulla privacy (
- Condizioni Contrattuali con relativi allegati (DIP Documento Informativo Precontrattuale, DIP aggiuntivo, privacy, normativa precontrattuale vendita a distanza)

Legga con attenzione la documentazione e la conservi sul suo computer. In ogni momento potrà richiederla nuovamente inviando una email a info@convenzioneSNAMI.it

La documentazione da compilare

È sufficiente compilare il MODULO DI RICHIESTA completo del MODULO DI ADESIONE predisposto dalla Compagnia per poi stamparlo e firmarlo. **Per farlo basta compilare i singoli campi del pdf digitando i dati sulla tastiera usando il mouse od il tasto TAB per muoversi da un campo all'altro.**

Se preferisce può richiedere il servizio CHIAMAMI grazie al quale potrà comunicare i suoi dati direttamente ad un consulente e ricevere la documentazione già predisposta per la firma.

Si ricorda di apporre sempre la data e la firma dove richiesto.

Modalità di pagamento

Il pagamento del premio per la sua polizza potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto separato intestato a

Lexperta S.r.l.

Codice IBAN: IT 67 V 02008 05194 000 105 314 219

Causale: "pagamento polizza RC professionale Convenzione SNAMI

Dottor (Nome e Cognome) "

Invio documentazione

Non appena avrà compilato i documenti ed effettuato il bonifico potrà inviare i documenti necessari indicati nella COPERTINA presente nel MODULO DI RICHIESTA a:

Fax: 06 233209961

Pec: info@pec.convenzioneSNAMI.it

Pec: info@pec.convenzioneSNAMI.it

Posta Raccomandata: LEXPERTA Srl
Via Sistina 121
00187 – Roma

EVITARE DI INVIARE COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDIANTE FOTO FATTE CON LO SMARTPHONE

VORREI FARE UNA DOMANDA (OVVERO... RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI)

1. La polizza copre la colpa grave e la colpa lieve o solo la colpa grave?

La polizza è stata predisposta per tutelare le esigenze che sono classicamente legate all'attività del medico di base o del medico convenzionato in generale alla luce della normativa vigente.

La Legge Gelli ha introdotto un nuovo profilo di responsabilità per il medico convenzionato che ora risponde SOLO per responsabilità extracontrattuale e non più, come nel passato, anche per quella contrattuale, come se fosse un libero professionista.

L'art 7 della Legge prevede infatti che :

Art 7 Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. *La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*
2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. (omissis)*

Sarà quindi la struttura sanitaria pubblica a dover tutelare il personale medico salvo poi potersi rivalere nei suoi confronti nei casi previsti dal successivo art 9 ovvero per dolo o colpa grave.

Questo non vale per l'attività libero professionale del medico dove invece risponde come obbligazione contrattuale e quindi sia per colpa lieve che grave.

Per questo motivo la polizza UNIPOLSAI in convenzione con SNAMI tutela il medico sia per colpa lieve che per colpa grave.

2. Sono assicurato da tanti anni con il mio assicuratore. Non mi conviene cambiare polizza!

Le modifiche apportate dalla legge Gelli al profilo di responsabilità del medico convenzionato hanno una ben precisa decorrenza: 1/4/2017. Da quel momento il medico convenzionato risponde nei confronti dell'Ente (ASL, ASP, ecc) o nei confronti della Corte dei Conti per la rivalsa che queste possono esercitare nei suoi confronti qualora venisse riconosciuta, con una sentenza passata in giudicato, una sua responsabilità per colpa grave. **Ma questo tipo di danno non è un danno materiale ma un danno patrimoniale** e non era previsto di solito nelle polizze emesse prima di questa data.

Prima del 1° aprile 2017 il medico rispondeva nei confronti dei pazienti per comportamenti omissivi o commissivi che comportavano di norma un danno materiale (danno alla salute del paziente). Le polizze prevedevano infatti come oggetto qualcosa del tipo: "la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni materiali causati nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza (omissis)". Con la legge Gelli il medico può invece essere chiamato a rimborsare il danno (patrimoniale) che la pubblica amministrazione subisce per aver liquidato, per conto del medico, un danno (materiale) derivante dall'attività del medico nei confronti di un paziente.

La vecchia polizza che si è rinnovata di anno in anno, copre di solito non compreso nel contratto, per il danno patrimoniale nei confronti dell'Ente o della Corte dei Conti che può essere chiamato a pagare per colpa grave.

**Se anche la sua polizza non è adeguata alla Legge Gelli ed assicura SOLO il danno materiale
FORSE CONVIENE CAMBIARE POLIZZA!!**

3. Svolgo l'attività di medico di base con partita IVA. A volte fatturo al paziente il rilascio di alcuni certificati. Devo sottoscrivere la garanzia aggiuntiva per l'attività libero professionale?

NO. La polizza copre la responsabilità civile dell'attività di medico convenzionato svolto secondo leggi e regolamenti. La garanzia aggiuntiva per attività libero professionale si riferisce alle attività SPECIALISTICHE che si aggiungono all'attività principale di medico convenzionato. **Non occorre quindi sottoscrivere ulteriori garanzie per coprire la sola attività di medico convenzionato.**

4. Andrò presto in pensione ma continuerò a lavorare come medico. Cosa devo fare?

Andando in pensione cessa un profilo di rischio (quello di medico convenzionato con il SSN) e ne inizia un altro: quello di medico libero professionista che continua a svolgere l'attività di medico di medicina generale.

Per questo motivo è opportuno richiedere la copertura postuma per l'attività cessata ed attivare una nuova copertura per la nuova attività.

In questo modo ci si mette al riparo per eventuali richieste di risarcimento che potrebbero pervenire per fatti originatisi durante l'attività di medico convenzionato.

Andando in pensione ci si ritrova, per contro, allo stato iniziale di medico abilitato. La polizza UNIPOLSAI in convenzione con SNAMI non prevede limiti di età per questo status professionale. Consigliamo quindi di aderire al contratto con questo status, utilizzando peraltro il minor costo di questa garanzia, a tutela dell'attività professionale che si svolgerà.

5. Vorrei cambiare sindacato. Posso continuare ad usufruire della polizza?

NO. La polizza è valida per gli iscritti allo SNAMI fintanto restano tali.

La polizza prevede infatti art 1.1. che : *"...La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dal novero degli iscritti allo SNAMI con effetto dalla data stessa di cancellazione.*

In tal caso la Società provvederà a rimborsare la parte del Premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non goduto. La copertura assicurativa non produce effetti in caso di falsa dichiarazione di iscrizione ovvero in caso di mancata comunicazione di cancellazione allo SNAMI.

È facoltà della Società Unipolsai Assicurazioni Spa richiedere specifico riscontro alla Presidenza Nazionale SNAMI relativamente alla effettività dell'iscrizione dei singoli medici assicurati."

Con la cessazione dell'iscrizione CESSA quindi AUTOMATICAMENTE ED IMMEDIATAMENTE la copertura assicurativa ed eventuali richieste di risarcimento non potranno essere gestite nell'ambito della copertura assicurativa sottoscritta.

Un motivo in più per continuare ad essere iscritti allo SNAMI.

6. Da quanto decorrono le garanzie previste in polizza?

Nelle condizioni di polizza è prevista una doppia possibilità:

1. Non ci sono stati sinistri precedenti riferiti all'attività svolta nei 5 anni precedenti alla stipula del contratto: in questo caso la decorrenza sarà ***"a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento o di disposizione di bonifico al Broker dell'esatto importo di Premio da versare tramite bonifico bancario"***.
2. ***"a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento o di disposizione di bonifico al Broker dell'esatto importo di Premio da versare tramite bonifico bancario a seguito di eventuale accettazione della adesione da parte della Società, se l'Assicurato ha dichiarato nel "Modulo di adesione" l'esistenza di sinistri liquidati o in corso negli ultimi cinque anni"***.

In conclusione: **con il solo pagamento del bonifico le garanzie saranno operanti a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di effettuazione del bonifico stesso se non diversamente richiesto.**